

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE

N. 633/13 SENT.
N. 66/13 R.G.
N. 1376/13 CRON.
N. 662/13 REP.

composta dai Magistrati:

Dott. Vincenzo Colarieti Presidente

Dott. Francesca Mulloni Consigliere rel.

Dott. Claudio Cerroni Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella CAUSA CIVILE in grado d'appello iscritta al n. 66 del Ruolo 2013

Oggetto: reclamo ex art. 18 L.F.

TRA

- rappresentata e difesa dagli avv.ti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Trieste, per procura a margine del ricorso in appello depositato il 2.2.2013;

RECLAMANTE

E

FALLIMENTO

in persona del curatore dott. - rappresentato e difeso dall'avv. e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.

in Trieste, per procura a margine della comparsa di costituzione depositata il 15.3.2013;.

RECLAMATO

E CONTRO - *

- rappresentata e difesa dall'avv. e presso lo studio dello stesso in Trieste elettivamente domiciliata, per mandato in calce alla memoria di costituzione depositata il 15.3.2013;

RECLAMATA

E

s.r.l. -

RECLAMATA

con l'intervento del PROCURATORE GENERALE

Reclamo avverso la sentenza n. 42/2012, di data 18.12.2012, del Tribunale di Gorizia.

Causa decisa in camera di consiglio all'udienza del 3.6.2013, sulle seguenti conclusioni delle parti:

CONCLUSIONI

della reclamante:

In via principale di merito:

- accertata la sussistenza in capo alla dei requisiti di cui all'art. 1 comma 2 L.F. e la conseguente sua non fallibilità, accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, revocare il fallimento di

dichiarato con la sentenza reclamata.

In via subordinata di merito:

- ove fosse dichiarato il fallimento di
estenderlo alla società di fatto esistente tra la sig.ra
e la sig.ra nonché a

quest'ultima quale socia illimitatamente responsabile, previa sua convocazione.

In via istruttoria:

- in via istruttoria si chiede che l'On. Corte acquisisca d'ufficio tutta la documentazione e gli atti già depositati in cancelleria fallimenti del Tribunale di Gorizia nella procedura fallimentare n. 16/12 Fall. n. 1286;
- con riserva di ulteriormente dedurre e produrre.

del fallimento reclamato:

Rigettarsi il reclamo perché infondato in fatto e diritto e confermarsi la sentenza di fallimento n. 42/2012 resa dal Tribunale di Gorizia il 18.12.12 nei confronti della

Spese, tasse e compensi di avvocato rifusi.

di

In via preliminare: dichiarare nullo o comunque inammissibile il reclamo avversario per mancata no-

tifica all'Ufficio del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste o, in via subordinata, per mancata notifica al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia.

In via principale: rigettare il reclamo avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione della responsabilità aggravata, nelle forme previste sia dal primo che dal terzo capoverso dell'art. 96 del codice di procedura civile, nel testo novellato dall'art. 45 della legge n. 69 del 2009, con condanna, per le causali descritte ed elencate in narrativa, della reclamante all'importo di euro 30.000, o altra somma che risulterà di giustizia.

del Procuratore Generale:

Chiede la reiezione del reclamo.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 2.2.2013

proponeva reclamo avverso la sentenza n. 42/2012, di data 18.12.2012, con cui il Tribunale di Gorizia aveva dichiarato - su istanza della depositata il 13.3.2012 e con l'intervento del PM - il fallimento di , e rigettato la chiamata in causa di

Lamentava la reclamante che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto sussistenti in capo ad essa i requisiti di fallibilità previsti dall'art. 1 L.F., e ciò benché, dalla consultazione dei modelli unici 2010 e 2011 fossero emersi ricavi rispettivamente pari ad euro 47.195,00 ed euro 68.757,00, non condivisibilmente ritenendo che "...dalle indagini tributarie svolte dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Monfalcone, allegate all'atto di intervento del PM, ed in particolare dall'esame della documentazione bancaria pervenuta dagli istituti di credito è emerso che ha fatto confluire, ammezzo assegni, bonifici, versamenti in contanti, in conti correnti a lei intestati, ingenti somme di denaro, riferibili alla sua attività d'impresa e pari ad euro 830.288,00 per l'anno 2010 (di cui euro 119.109,44 confluiti nei conti correnti intestati alla ditta individuale

) ed euro

per l'anno 2011 (di cui euro 993.428,82 confluiti nei conti correnti intestati alla ditta individuale)...". In particolare, la reclamante lamentava che il Tribunale non aveva tenuto conto del tipo di attività svolta dall'impresa, che era "...un'ex agenzia di viaggio al dettaglio di prodotti altrui che svolgeva un'attività di intermediazione tra cliente

e tour operator (...), vendendo quindi pacchetti di questi ultimi (pacchetti viaggio) in cambio di un compenso (provvigione)..." sicché le somme incassate dai clienti nell'ambito della attività di agenzia e fatte confluire nei propri conti bancari non costituivano somme di pertinenza di essa reclamante, ma "una semplice partita di giro da versare ai tour operator in cambio dei biglietti da distribuire ai clienti", come sosteneva essere evincibile da tutta una serie di documenti (registri iva vendite, registro iva acquisti, registro corrispettivi, conto economico esercizio 2010 e 2011, modelli unici 2010 e 2011, solleciti di pagamento dei vari tour operator, ricevute di pagamenti fatti a vari tour operator e restituzione delle somme incassate dal cliente). Ricordato che l'impresa era soggetta a contabilità semplificata, la reclamante ribadiva che il ricavo lordo attribuibile all'

non poteva essere che quello ricavabile dalla dichiarazione dei redditi e dal conto economico, il quale, detratte le somme di spettanza dei tour operator, indicava esattamente quanto di volta in volta ricavato dall'agenzia dalla vendita dei singoli pacchetti, circostanza confermata anche dall'entità del debito accertato nei confronti dei tour operator, che ammontava a soli 16.032,72 euro.

Lamentava, ancora che le dichiarazioni del proprio legale concernenti la nozione di ricavo lordo erano state dal Tribunale completamente travisate, e ribadiva che con riferimento all'impresa de qua dovevano intendersi per ricavi lordi solo le provvigioni maturate.

Premesso che la _____ aveva operato solo dal 26.01.10 al 28.12.11 e che di conseguenza andavano prese in considerazione solo le due annualità di esercizio 2010 e 2011, la reclamante ribadiva la sussistenza nella fattispecie dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, L.F., per essere l'attivo patrimoniale praticamente nullo, i ricavi lordi pari ad euro 47.195,49 nell'esercizio 2010 ed euro 64.268,98 nell'esercizio 2011 (come emergeva dai modelli unici e dai conti economici) ed i debiti pari ad euro 286.000,00.

In via subordinata, la reclamante affermava la sussistenza di una società di fatto tra essa e _____

con conseguente richiesta di estensione del fallimento a quest'ultima, in quanto socia illimitatamente responsabile.

Si costituiva in giudizio il fallimento reclamato, affermando che il Tribunale aveva correttamente accertato il superamento delle soglie di fallibilità relativamente all'ammontare complessivo dei ricavi

lordi degli esercizio 2010 e 2011, superando il me-
ro dato formale dei ricavi esposti nella dichiara-
zione dei redditi 2010 e 2011, ritenuti incongruen-
ti con le risultanze accertate dalla Guardia di Fi-
nanza di Monfalcone (in relazione alle indagini e-
seguite nel procedimento penale sub R.G. 2539/11
della Procura della Repubblica di Gorizia, in cui
la era indagata per truffa e appropriazio-
ne indebita, avendo in tesi accusatoria fraudolen-
tamente trattenuto euro 153.595,08 ad essa versati
da clienti per la prenotazione di viaggi e bigliet-
ti aerei), dalle quali erano emersi ingentissimi
versamenti eseguiti dalla sui propri con-
ti bancari, presuntivamente ricondotti ad ulteriori
ricavi della ditta individuale:

Ricordava, quindi, il fallimento che la
già in sede prefallimentare si era difesa asserendo
che i suoi ricavi erano costituiti dalle provvigio-
ni ad essa riconosciute dai tour operator, senza
peraltro assolvere all'onere probatorio - su di es-
sa incombente - concernente le modalità con cui
l'agenzia concretamente operava sul mercato (orga-
nizzazione di viaggi o mera intermediazione).

Inoltre, le somme indebitamente percepite e tratte-
nute dalla - già oggetto delle querale nel
procedimento penale sub R.G. 2539/11 - costituivano

provento illecito conseguito attraverso l'esercizio dell'impresa individuale, valutabile al fine del superamento della soglia dei ricavi lordi.

Quanto alla richiesta di estensione del fallimento nei confronti della - neppure sentita ex art. 15 L.F. dal Tribunale di Gorizia - la curatela ne sottolineava l'estraneità al presente procedimento, che poteva avere ad oggetto la sola richiesta di revoca del dichiarato fallimento.

Si costituiva in giudizio anche e resisteva all'azione intentata - per la prima volta dinanzi alla Corte - dalla reclamante nei suoi confronti, assumendone l'inammissibilità e l'infondatezza meritale.

Intervenuto in causa il PG chiedeva la reiezione del reclamo.

All'udienza del 27.3.2013 la Corte disponeva la notifica del reclamo alla - creditore istante in primo grado - ed al PM presso il Tribunale di Gorizia, che non si costituivano in giudizio.

Il reclamo proposto nei confronti di è inammissibile.

Invero, il Tribunale, ritenuto che non erano stati dedotti elementi sufficienti a giustificare l'estensione del contraddittorio nei confronti di

ex art. 15 L.F.", ne ha rigettato "la chiamata in causa", sicché la valutazione della posizione della medesima - neppure sentita in sede di istruttoria prefallimentare - non può essere effettuata in questa sede, considerato che, come rilevato dal curatore ed affermato dal P.G. "... l'individuazione di eventuali soci occulti esula dall'oggetto del presente reclamo e potrà - se del caso - essere effettuata dal curatore, cui compete promuovere al riguardo le necessarie iniziative".

Il reclamo proposto nei confronti della dichiarazione di fallimento della

è, invece, infondato.

E' noto, infatti, che l'onere della prova della (concorrente) sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1. L.F. ai fini della non fallibilità del soggetto debitore, incombe su quest'ultimo.

Nella fattispecie, tale prova non è stata dalla fornita, considerata l'incongruenza - in presenza di modalità operative dell'agenzia non completamente chiarite - dei dati risultanti dal conto economico e dalle dichiarazioni dei redditi con l'entità dei versamenti effettuati dalla stessa sui conti correnti dell'impresa e personali, nonché l'inattendibilità di tali dati derivante dalla concomitante esistenza di somme conse-

gnate dai clienti e dalla illecitamente
trattenute:

Né tale prova può ritenersi integrata, come dalla
reclamante preteso, dalle risultanze della annota-
zione di polizia giudiziaria della Guardia di Fi-
nanza di data 22.11.2012 (doc. 10 di parte recla-
mante) posto che la stessa, rispetto alle risultan-
ze del modello unico 2011, pari ad euro 68.757,00,
ha appurato ulteriori ricavi per euro 153.595,00,
relativi alle somme incamerate nel periodo e prove-
nienti dalla predetta attività criminosa, tali da
ricondere i ricavi lordi al di sopra del limite di
200.000,00 euro di cui all'art. 1 L.F.

Le spese di lite della presente fase processuale,
liquidate come in dispositivo, seguono la soccom-
benza (e vengono ridotte del 50% quanto alla

trattandosi di pronuncia in rito).

Non sussistono, infine, i presupposti per
l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. novellato, ri-
chiesta dalla

F.Q.M.

La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Ci-
vile, definitivamente pronunciando sul reclamo pro-
posto avverso la sentenza n. 42/2012 del Tribunale
di Gorizia, ogni contraria e diversa istanza, ecce-
zione e deduzione disattesa:

- 1 - dichiara inammissibile il reclamo proposto nei confronti di ;
- 2 - rigetta il reclamo proposto avverso la dichiarazione di fallimento della
- 3 - condanna a rifondere al fallimento reclamato ed a le spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.960,00 quanto al fallimento ed in euro 1.980,00 quanto alla
- 4 - da atto della sussistenza, in capo a , dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 228/2012.

Così deciso in Trieste il 3.6.2013


Il Consigliere estensore

(dott. Francesca Mulloni)




Il Presidente

(dott. Vincenzo Colarieti)



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Porone




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 29 LUG. 2013

Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Porone



12

Il presente copia è contenuta

nell'originale.

29 LUG. 2013

Trieste, il
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Porone

